

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 30 dicembre 2013

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 31.

Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 31.

Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a *internet* quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale.

2. La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi determinati dalla legislazione dello Stato e in particolare dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), disciplina la localizzazione, la realizzazione, la modificazione e la regolazione degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

3. La presente legge persegue, in particolare, la finalità di garantire:

a) il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale;

b) un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione delle reti di comunicazione elettronica, salvaguardando l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico;

c) lo sviluppo della società dell'informazione, dell'inclusione sociale e della trasparenza;

d) la tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale in materia di telecomunicazioni, si intende per:

a) aree di rispetto di impianti radioelettrici: l'area compresa tra il perimetro dell'area di rispetto assoluto e il perimetro all'interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all'articolo 4, comma 2 della l. 36/2001;

b) aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici: l'area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all'articolo 4, comma 2 della l. 36/2001;

- c) banda larga: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
- d) banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (*Next Generation Network*) o anche come NGAN (*Next Generation Access Network*), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelle fornite tramite le reti a banda larga;
- e) *cloud computing*: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, *server* e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;
- f) *community network* regionale: l'insieme di servizi infrastrutturali, *standard*/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti in Sistema pubblico di connettività (SPC), con l'obiettivo di porre le condizioni per collegare i soggetti su un territorio e rendere possibile la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;
- g) *digital divide* (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
- h) DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terrestrial*): lo *standard* di trasmissione digitale adottato dal consorzio europeo DVB, basato sul sistema di compressione MPEG (*Moving Picture Experts Group*). Il T2 è l'evoluzione tecnica dello standard DVB-T;
- i) gestore: nel caso di impianti radioelettrici, il soggetto titolare della concessione a trasmettere, ivi compresi gli operatori di rete e gli operatori di telecomunicazione;
- j) ICT (*Information and Communication Technologies*): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- k) impianto dismesso: l'impianto non più in uso e il cui utilizzo non è previsto nell'ambito dei piani di rete e i programmi di sviluppo;
- l) impianto radioelettrico o stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione o di radiocomunicazione;
- m) impianto per radiodiffusione radiotelevisiva: l'impianto radio elettrico ovvero stazione radio di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- n) impianto per telefonia mobile: l'impianto radioelettrico, ovvero la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- o) infrastrutture per le telecomunicazioni: l'insieme di impianti tecnologici di telecomunicazione che includono le reti di trasmissione dati in banda larga e ultralarga, comprese reti *wireless* e NGAN, le reti di trasmissione di fonia fissa e mobile, gli impianti di comunicazione radioelettrica, compresi quelli radiotelevisivi, nonché i cavidotti e le strutture sopra e sottosuolo atte ad ospitare i medesimi impianti;
- p) modifica di impianto radioelettrico: la modificazione strutturale e/o delle caratteristiche di emissione, tali da comportare variazioni del campo elettrico, magnetico e elettromagnetico prodotto nell'area circostante;
- q) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
- r) operatore di telecomunicazioni: soggetto autorizzato a realizzare, gestire, controllare e mettere a disposizione una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o una risorsa correlata;
- s) postazione: la struttura fisica di sostegno sulla quale è posizionato l'impianto radio elettrico, comprensiva degli elementi e manufatti tecnici accessori;
- t) Post-attivazione: le misure strumentali da effettuare dopo l'attivazione dell'impianto al fine di valutarne le caratteristiche emissive in relazione all'ambiente circostante;
- u) rete pubblica di comunicazioni: ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- v) reti di comunicazioni elettroniche: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa *internet*, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- w) risorsa correlata: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

- x) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita o determinata, in cui sono presenti una o più postazioni;
- y) titolare: il proprietario delle infrastrutture e della postazione;
- z) titolo legittimante: le autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), auto-certificazioni di attivazione, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari a dare piena funzionalità e legittimità agli impianti radioelettrici ed alle relative infrastrutture e postazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove lo svolgimento, la diffusione e l'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazioni;
 - b) promuove la collaborazione e la cooperazione con le istituzioni europee, statali e regionali, con gli enti locali territoriali, con soggetti operanti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e dell'istruzione, anche al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT;
 - c) promuove iniziative locali finalizzate alla realizzazione di reti in fibra ottica di nuova generazione costituite mediante la partecipazione diretta all'investimento da parte di cittadini ed imprese, nelle forme più consone quali cooperative di comunità, associazioni, fondazioni ed altre forme di soggetto no profit con fini sociali, riconoscendo il valore diretto e indiretto generato dalle esperienze strettamente collegate alle stesse comunità locali;
 - d) elabora, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale, piani e programmi per la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture per le telecomunicazioni, anche al fine di superare il *digital divide*;
 - e) definisce linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, nonché per le procedure di cui all'articolo 16;
 - f) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6, nel quadro più ampio della *community network* regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);
 - g) promuove la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle telecomunicazioni, ed in particolare lo sviluppo delle reti di nuova generazione NGAN e del *cloud computing*;
 - h) svolge le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli enti locali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può avvalersi del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).

CAPO II

DISCIPLINA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA LARGA E ULTRALARGA

Art. 4

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010 e con l'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in attuazione dell'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 259/2003, detta disposizioni per la pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga ed ultra larga, al fine di garantire l'accesso di cittadini, imprese e altri operatori economici ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica anche per colmare il *digital divide*.

2. La Regione e gli enti locali perseguono le finalità di cui al comma 1 garantendo, in particolare, un'adeguata copertura territoriale dei servizi, anche nelle zone territorialmente svantaggiate, intese quali centri abitati isolati o difficilmente accessibili, e la possibilità di accesso ed interconnessione alle infrastrutture e alle reti da parte dei fornitori di servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.

Art. 5

(Piano telematico regionale)

1. La Giunta regionale adotta il Piano telematico regionale e lo trasmette all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Il Piano costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete pubblica regionale ed ha validità triennale.

2. Il Piano telematico regionale definisce, in particolare:

a) le strategie per assicurare la realizzazione e la gestione di una adeguata rete pubblica regionale e di altre infrastrutture tecnologiche per telecomunicazioni a banda larga;

b) gli interventi da realizzare, in coerenza con il documento annuale di programmazione (DAP), con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale e con la programmazione europea e statale.

3. Al Piano telematico regionale si attengono gli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché le agenzie regionali, le aziende sanitarie regionali e le società partecipate dalla Regione. Il piano costituisce riferimento per gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze.

4. La Giunta regionale approva un programma annuale di attuazione del Piano telematico regionale relativo ai singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 6

(Rete pubblica regionale)

1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria *Network* (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi con la Regione.

2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.

3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.

4. La RUN è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.

5. La Regione consulta gli operatori di telecomunicazioni al fine di verificare la consistenza delle proprie reti, nonché i piani di sviluppo delle stesse. I dati acquisiti, unitamente alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 21, costituiscono la base per la pianificazione degli interventi pubblici.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui al comma 5.

Art. 7

(Disciplina del sottosuolo)

1. La Regione, avvalendosi della banca dati di cui all'articolo 21, persegue un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche.

2. I comuni e le province, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale e, in particolare, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) nonché da apposite linee guida emanate dalla Giunta regionale, approvano un proprio regolamento per l'uso del sottosuolo, prevedendo:

a) un utilizzo razionale del sottosuolo in rapporto alle esigenze del soprasuolo;

b) il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente a tecniche innovative e a ridotto impatto ambientale, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;

d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;

e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;

f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei servizi a rete;

g) un elenco di strade sensibili dove, per particolare tipologia di pavimentazioni, conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico o altre esigenze particolari, devono essere adottate particolari cautele nell'utilizzazione del suolo e sottosuolo pubblico, ricorrendo prioritariamente a condivisione di reti, di dotti o di scavi o tecniche innovative di perforazione;

h) un utilizzo prioritario delle infrastrutture pubbliche per il passaggio di cavi e fibre;

i) una profondità minima di scavo, ai sensi dall'articolo 2, comma 15-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, compresa tra trenta e quaranta centimetri, salvo motivati impedimenti;

j) le aree ove, per particolari motivi, non è consentito l'impiego delle tecniche di scavo a limitato impatto ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013;

k) le modalità di coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 8, comma 1, anche per quanto non previsto nel programma triennale e nell'aggiornamento annuale dei lavori pubblici di cui al medesimo articolo 8, comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 2 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008.

4. Al di fuori delle aree già individuate ai sensi del comma 2, lettera j), l'impiego di tecniche di scavo diverse da quelle a limitato impatto ambientale deve essere adeguatamente motivata e giustificata dall'ente pubblico competente.

5. I comuni e le province adeguano il regolamento di cui al comma 2 alle nuove disposizioni europee, statali e regionali, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni per gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti.

Art. 8

(Modalità e criteri per l'utilizzo del sottosuolo)

1. Gli operatori di telecomunicazione che intendono realizzare infrastrutture di posa per la banda larga e ultralarga nel sottosuolo consultano il programma triennale e l'aggiornamento annuale dei lavori pubblici redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dall'amministrazione territorialmente competente al fine di verificare la previsione di eventuali interventi nelle tratte stradali oggetto della realizzazione delle infrastrutture stesse che prevedano il ripristino del manto stradale.

2. In caso di previsione di intervento gli operatori possono richiedere informazioni all'amministrazione stessa, con particolare riferimento alla tempistica degli interventi, al fine di un coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione.

3. La realizzazione di infrastrutture di posa per la banda larga in coordinamento agli interventi programmati di cui al comma 1 dispensa gli operatori dall'obbligo di ripristino definitivo del manto stradale.

Art. 9

(Obblighi riguardanti opere ed infrastrutture)

1. Gli interventi realizzati nel territorio regionale riguardanti nuove opere stradali e altre opere civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere riguardanti il solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei ad ospitare la rete a fibra ottica per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a).

2. Le opere, le condutture e i manufatti realizzati nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 eseguiti con fondi pubblici sono oggetto di diritto d'uso gratuito per lo sviluppo della RUN.

3. Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati devono prevedere condotti, anche verticali, per il cablaggio della rete a banda larga.

4. Gli interventi di cui al comma 3 relativi ad edifici pubblici devono prevedere anche la realizzazione di locali per le apparecchiature per telecomunicazioni, in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a).

5. L'operatore di telecomunicazioni durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili impianti privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.

6. L'operatore di telecomunicazioni ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.

Art. 10

(Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

1. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

2. L'uso della sede stradale regionale con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica della rete pubblica regionale è esentato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dal pagamento del canone di cui all'articolo 27 dello stesso d.lgs. 285/1992.

3. L'attraversamento di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione è esentato dal pagamento di qualsiasi tipo di canone o altro onere.

CAPO III

DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETRRICI

Art. 11

(Oggetto e finalità)

1. La Regione detta disposizioni per l'installazione degli impianti radioelettrici ai fini:
 - a) dell'interconnessione delle tecnologie utilizzate;
 - b) dell'eventuale riduzione complessiva del numero dei siti utilizzati;
 - c) dello sviluppo complessivo delle reti di telecomunicazione indirizzato ad eliminare il *digital divide* su tutto il territorio regionale, nonché di quelle per la telefonia mobile;
 - d) di favorire l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale, anche incentivando l'aggregazione editoriale per la produzione multiplatforma e la distribuzione via *internet*;
 - e) di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o almeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

Art. 12

(Sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale)

1. La Regione favorisce l'aggiornamento e l'innovazione tecnologica del sistema radiotelevisivo locale relativamente all'evoluzione degli *standard* tecnologici, anche con riferimento alla introduzione dello *standard* trasmissivo DVB-T2, ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, anche avvalendosi del CO.RE.COM., promuove e sostiene l'aggregazione editoriale per mettere in comune attività di gestione di impianti trasmissivi, strutture amministrative e strutture redazionali, modalità comuni di produzione e diffusione di contenuti, nonché i produttori di contenuti di qualità, in particolare con forme innovative di produzione multiplatforma e distribuzione via *internet*.

Art. 13

(Regolamenti comunali per l'installazione degli impianti radioelettrici)

1. I comuni, singolarmente o in forma associata, adottano il regolamento comunale o intercomunale per l'installazione degli impianti radioelettrici entro centoventi giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

2. Il regolamento di cui al comma 1 detta disposizioni per:

- a) l'uso razionale del territorio, la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico, in armonia con i programmi di sviluppo dei gestori di impianti radioelettrici, tenendo conto di tutta la rete e dei singoli impianti radioelettrici;
- b) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali per l'installazione degli impianti radioelettrici, tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 9/2002;
- c) le modalità per l'individuazione delle aree di rispetto e delle aree di rispetto assoluto;
- d) il censimento di tutti i siti degli impianti radioelettrici presenti sul territorio ai fini di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002;
- e) la razionalizzazione e l'eventuale condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, in coordinamento con il catasto regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002;
- f) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti radioelettrici, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- g) la razionalizzazione del numero dei siti sul territorio, compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico; a tal fine è favorito l'accorpamento degli impianti radioelettrici su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, definendo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
- h) le procedure di risanamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 9/2002;
- i) la riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione, conseguita in particolare con interventi di rilocalizzazione degli impianti radioelettrici, anche in attuazione dei piani di risanamento.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito istituzionale del comune.

Art. 14

(Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici trasmettono al comune e al dipartimento provinciale del-

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri piani di rete e programmi di sviluppo, ivi compresi i relativi aggiornamenti, anche ai fini dell'adeguamento del regolamento comunale di cui all'articolo 13.

2. I piani di rete e programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.

3. Le modifiche degli impianti radioelettrici esistenti che si rendono necessarie successivamente alla presentazione dei piani di rete e programmi di sviluppo di cui al comma 1, sono soggette alle procedure legittimanti previste dall'articolo 16.

Art. 15

(Localizzazione di nuovi impianti radioelettrici)

1. I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché identificare le aree sensibili di cui all'articolo 4 della l.r. 9/2002, per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del d.lgs. 259/2003, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e tenendo conto dell'individuazione delle aree di cui all'articolo 14, comma 2.

2. La presentazione dei piani di rete e programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 costituisce prerequisite per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici di cui al comma 1, salvo casi di delocalizzazione di impianti in siti ove sono esistenti altri impianti radioelettrici, e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Art. 16

(Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e 87-bis del d.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2002 e le modalità di post-attivazione previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

2. Fermo restando il parere tecnico dell'A.R.P.A. ove previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1, il Comune è l'ente locale competente per le procedure di cui al medesimo comma 1.

3. Per gli impianti radioelettrici soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, comma 4 del d.l. 98/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative condivise, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela sanitaria e paesaggistico-ambientale, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni.

4. Ai fini della formazione dei titoli legittimanti di cui agli articoli 87 e 87-bis, del d.lgs. 259/2003, i gestori e i titolari degli impianti radioelettrici individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13.

5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici adottano, a proprio carico, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto.

6. I siti che ospitano impianti radioelettrici fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, devono essere dotati di idoneo cartello informativo permanente, da posizionare entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi in luogo accessibile e visibile, che indichi:

- a) gli estremi del titolo legittimante;
- b) i dati del gestore e del titolare che utilizzano i siti e le postazioni;
- c) la presenza di una sorgente di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.

7. Il comune competente per territorio comunica al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competente gli esiti delle procedure di cui ai commi 1 e 3.

8. Entro sessanta giorni successivi alla realizzazione di un intervento legittimato ai sensi del presente articolo, i gestori e i titolari di impianti radioelettrici devono comunicare la fine dei lavori al comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).

9. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, necessari per eventi di emergenza o temporanei, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al comune e all'A.R.P.A. competenti per territorio, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto nonché della valutazione dell'impatto elettromagnetico in ambiente. Entro trenta giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio la sua dismissione o l'eventuale richiesta di proroga per un massimo di novanta giorni a partire dalla data della prima comunicazione. La permanenza dell'impianto per un tempo superiore a novanta giorni è soggetta alle procedure di cui al comma 1.

Art. 17

(Criteri per il risanamento e la dismissione degli impianti radioelettrici)

1. Qualora l'impianto radioelettrico supera i limiti di esposizione ed i valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), il gestore e il titolare dell'impianto stesso devono presentare, al comune territorialmente competente, un piano di risanamento secondo i criteri predisposti dal comune stesso e le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13.

2. In caso di dismissione di un impianto radioelettrico a seguito della procedura di risanamento o all'interno del piano di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 14 o qualora il riutilizzo dell'impianto radioelettrico non è previsto nell'ambito dei piani di rete e programmi di sviluppo, i gestori e i titolari dell'impianto radioelettrico in dismissione provvedono a proprio carico alla completa rimozione dell'impianto radioelettrico e delle relative infrastrutture, nonché al ripristino ambientale dei luoghi.

Art. 18

(Razionalizzazione e dismissione degli impianti radiotelevisivi)

1. In caso di dismissione per cessata funzionalità o ricollocazione degli impianti radiotelevisivi a seguito del passaggio alla televisione digitale terrestre, il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla loro rimozione a proprie spese, previa comunicazione da inviare al comune e agli organi competenti.

2. Qualora la postazione ove sono posizionati gli impianti di cui al comma 1 è dismessa e non è previsto un suo riutilizzo il gestore e il titolare degli impianti stessi devono provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

3. Il CO.RE.COM. provvede a verificare annualmente l'effettivo utilizzo degli impianti autorizzati.

Art. 19

(Post-attivazione e utilizzo della potenza autorizzata)

1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sessanta giorni dall'attivazione dell'impianto devono effettuare la post-attivazione e trasmettere al Comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio un'asseverazione contenente le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e di emissione dell'impianto medesimo, secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b).

2. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis, del d.lgs. 259/2003, che nella asseverazione di cui al comma 1 hanno dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, entro il termine di un anno decorrente dal giorno dell'asseverazione di cui allo stesso comma 1 possono aumentare detta potenza fino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore asseverazione. Decorso tale termine in assenza della ulteriore asseverazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1.

Art. 20

(Piani nazionali di assegnazione delle frequenze)

1. La Giunta regionale esprime, ai sensi dell'articolo 42, commi 7 e 8 del d.lgs. 177/2005, il parere sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale e sulle successive modificazioni, in ordine all'ubicazione degli impianti radioelettrici. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.

2. I comuni recepiscono e perimetrano le aree destinate ai siti previsti dai piani nazionali per l'assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica.

CAPO IV

BANCA DATI REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE PER LE TELECOMUNICAZIONI

Art. 21

(Banca dati regionale)

1. È istituita la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle altre strutture ubicate nel sottosuolo atte ad ospitare le infrastrutture stesse, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).

2. La banca dati, gestita dalla Giunta regionale o da soggetto da essa incaricato, contiene l'ubicazione e la capacità delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti e della possibile razionalizzazione delle infrastrutture.

3. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento della banca dati, i soggetti pubblici e privati che realizzano impianti radioelettrici ed infrastrutture per le telecomunicazioni con contributo pubblico trasmettono i dati relativi ai medesimi impianti e infrastrutture alla Giunta regionale.

4. Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei soggetti pubblici ai fini della programmazione e del rilascio delle autorizzazioni di competenza, nonché dei soggetti privati, ferma restando la tutela della sicurezza delle reti.

5. Il catasto regionale degli impianti radioelettrici di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002 è aggiornato e coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati di cui al presente articolo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c).

6. Gli enti preposti al rilascio dei titoli legittimanti necessari per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, nonché per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga o per la modifica di quelle esistenti, adeguano la propria regolamentazione prevedendo, a carico dei soggetti realizzatori degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l'obbligo di trasmettere gli elaborati finali che consentano il rilevamento della reale consistenza dell'infrastruttura realizzata.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione e l'aggiornamento della banca dati.

Capo V

INTERVENTI PER LA RICERCA E L'INNOVAZIONE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 22

(Attività di ricerca e di innovazione)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in materia di telecomunicazioni mediante:

a) la stipula di accordi di programma, intese e convenzioni con le università, con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, con il CO.RE.COM. e con enti di ricerca pubblici e privati;

b) l'adozione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca;

c) il sostegno all'innovazione per le piccole e medie imprese;

d) l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca per la formazione di professionalità altamente qualificate e specializzate.

2. Al fine di attivare percorsi di alta formazione nelle materie di cui alla presente legge, la Regione promuove l'istituzione di un tavolo permanente di confronto istituzionale con tutti i soggetti di cui al comma 1, sulla base di procedure e criteri disciplinati, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

Art. 23

(Consulta regionale per le telecomunicazioni)

1. È istituita la Consulta regionale per le telecomunicazioni con funzioni consultive in merito alla applicazione delle norme vigenti in materia di telecomunicazioni e alla proposta di aggiornamento e revisione delle medesime, ai fini dello sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazione, nel rispetto della salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento della Consulta.

3. Ai membri della Consulta non è corrisposto nessun compenso.

CAPO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E CONTROLLO DI ATTUAZIONE

Art. 24

(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento:

a) le indicazioni tecniche di cui all'articolo 9, commi 1 e 4;

b) i criteri e le modalità per la post-attivazione degli impianti radioelettrici, nonché per la formazione e la trasmissione delle asseverazioni, di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;

c) le modalità per l'aggiornamento del catasto regionale degli impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 21, comma 5.

Art. 25

(Sanzioni)

1. Chiunque installa, esercisce o modifica un impianto radioelettrico in assenza dei titoli legittimanti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 80.000,00 e alla cessazione immediata dell'impianto.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4 della l. 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni relative ai titoli legittimanti di cui all'articolo 16 e la non conformità ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dichiarati nelle asseverazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

3. La mancata presentazione da parte del gestore e del titolare dell'impianto radioelettrico del piano di risanamento di cui all'articolo 17, comma 1 nei termini e con le modalità prescritte dal regolamento comunale di cui all'articolo 13 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

4. La mancata completa rimozione degli impianti radioelettrici, delle relative infrastrutture e degli impianti radiotelevisivi, nonché il mancato ripristino ambientale dei luoghi, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 2, e dall'articolo 18, commi 1 e 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 40.000,00.

5. L'omessa trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 8, nonché dell'asseverazione di cui all'articolo 19, comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00.

6. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ciascun impianto.

7. Il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 309.874,00, ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del d.l. 179/2012 e dell'articolo 15, comma 1 della l. 36/2001.

8. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 21, comma 3 e all'articolo 27, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 10.000,00. Una quota di tali introiti pari al quaranta per cento è trasferito all'ARPA per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e per la gestione del catasto regionale di cui all'articolo 11 della l.r. 9/2002.

9. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono irrogate dal comune territorialmente competente e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 26

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 12 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6534 n.i. "Interventi di sostegno all'innovazione tecnologica dell'emittenza radiotelevisiva locale").

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 100.000,00, in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base di nuova istituzione 02.2.012 del bilancio di previsione 2013 "Interventi in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (capitolo 6535 n.i. "Banca dati regionale impianti radioelettrici e infrastrutture per le telecomunicazioni").

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 22 è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 50.000,00 in termini di competenza e cassa, con imputazione all'unità previsionale di base 02.1.016 del bilancio di previsione 2013 "Piano telematico regionale" (capitolo 5864 n.i. "Fondo per la ricerca e l'innovazione in materia di telecomunicazioni").

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 e 2 si fa fronte, per l'anno 2013, con le risorse previste nel fondo speciale della tabella A della legge regionale 9 aprile 2013, n. 7 per il disegno di legge "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni" (Cap. 6120 Bilancio di previsione annuale 2013).

5. Per gli anni 2014 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi precedenti è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 27

(Norme transitorie, finali e di prima applicazione)

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto:

a) definisce le linee guida e i criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);

b) adotta il primo Piano telematico regionale di cui all'articolo 5, comma 1, e lo trasmette all'Assemblea regionale per l'approvazione;

c) disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 5;

d) definisce le linee guida per la disciplina del sottosuolo di cui all'articolo 7, comma 2;

e) disciplina modalità e procedure per la formazione e l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 21;

f) disciplina procedure e criteri per l'istituzione del tavolo permanente di cui all'articolo 22, comma 2;

g) stabilisce composizione, modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui all'articolo 23.

2. I gestori ed i titolari degli impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto di cui all'articolo 16, comma 4, laddove non preventivamente individuate in sede di procedimento abilitativo ovvero in seguito a variante del titolo legittimante per modifiche normative o regolamentari, e ne trasmettono la relativa documentazione al comune e all'ARPA territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 13.

3. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano a proprio carico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure per interdire l'accesso alle aree di rispetto assoluto di cui all'articolo 16, comma 5.

4. I gestori ed i titolari di impianti radioelettrici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non legittimati, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 13 devono instaurare le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 5 della legge regionale 9/2002. Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25, comma 1.

5. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici e radiotelevisivi, soggetti all'obbligo di rimozione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, nonché ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, provvedono a propria cura e spese alla completa rimozione delle strutture ed al ripristino ambientale dei luoghi, entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 13. Nel termine di cui al presente comma non si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25, comma 4.

6. I gestori e i titolari di impianti radioelettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere, entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), al comune e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio l'asseverazione di post-attivazione contenente le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e di emissione degli impianti stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.

7. In assenza del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 9/2002, la Giunta regionale con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo, per il rilascio dei titoli legittimanti all'installazione e alla modifica degli impianti radioelettrici e per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento. In tal caso i comuni approvano i regolamenti di cui all'articolo 13 nel rispetto delle medesime linee guida.

Art. 28

(Controllo di attuazione)

1. Entro il 31 gennaio 2015 e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente dati e informazioni sull'attuazione del Piano telematico regionale di cui all'articolo 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 dicembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Vinti, deliberazione 15 ottobre 2013, n. 1110, atto consiliare n. 1344 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II "Attività economiche e governo del territorio", per competenza in sede redigente, e I "Affari istituzionali e comunitari", per competenza in sede consultiva, il 25 ottobre 2013;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 4 dicembre 2013, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Chiacchieroni per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1344/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 17 dicembre 2013, deliberazione n. 292.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale (Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, comma 2:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95).
Si riporta il testo dell’art. 117:

«117.

(Testo applicabile fino all’esercizio finanziario
relativo all’anno 2013)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull’istruzione;

- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014)

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

- La legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (pubblicata nella G.U. 7 marzo 2001, n. 55), è stata modificata con legge 23 agosto 2004, n. 239 (in G.U. 13 settembre 2004, n. 215).
- Il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 15 settembre 2003, n. 214), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 14 novembre 2003, n. 315 (in G.U. 18 novembre 2003, n. 268), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5 (in G.U. 17 gennaio 2004, n. 13), legge 30 dicembre 2004, n. 311 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27 luglio 2005, n. 173), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1° agosto 2005, n. 177), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in G.U. 15 febbraio 2007, n. 38), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 (in G.U. 11 aprile 2007, n. 84), deliberazione 6 febbraio 2008, n. 1/08/CIR (in S.O. alla G.U. 15 marzo 2008, n. 64), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (in S.O. alla G.U. 8 maggio 2010, n. 106), decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (in G.U. 26 marzo 2010, n. 71), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25 maggio 2010, n. 120), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164), decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 (in G.U. 31 maggio 2012, n. 126), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294) e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302).
- Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 7 settembre 2005, n. 208), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 (in G.U. 8 febbraio 2007, n. 32), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (in G.U. 5 aprile 2007, n. 80), decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 77 (in G.U. 15 giugno 2007, n. 137), decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (in G.U. 2 ottobre 2007, n. 229), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2007, n. 279), legge 24 dicembre 2007, n. 244 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007, n. 300), decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31 dicembre 2007, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2008, n. 51), decreto legge 9 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132), legge 3 agosto 2009, n. 112 (in G.U. 12 agosto 2009, n. 186), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (in G.U. 29 marzo 2010, n. 73), decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29 dicembre 2010, n. 303), convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47), decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 (in G.U. 31 marzo 2011, n. 74), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27 maggio 2011, n. 122), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), legge 15 dicembre 2011, n. 217 (in G.U. 2 gennaio 2012, n. 1), decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 (in G.U. 30 luglio 2012, n. 176), decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 (in G.U. 21 maggio 2012, n. 117), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20 luglio 2012, n. 168) e legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302).

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a) e b):

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«4.
Funzioni dello Stato.

Omissis.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata»;

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

Omissis.».

Nota all'art. 3, comma 2:

- La legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, recante “Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19 gennaio 2000, n. 3.

Note all'art. 4, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (pubblicato nel

S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82) e modificato ed integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194) e dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194):

«Art. 47
Agenda digitale italiana

1. Nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, il Governo persegue l'obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l'offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

2. È istituita la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato e composta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da un Presidente di regione e da un Sindaco designati dalla Conferenza Unificata. La cabina di regia è integrata dai Ministri interessati alla trattazione di specifiche questioni. La cabina di regia presenta al Parlamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, avvalendosi anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle amministrazioni rappresentate nella cabina di regia, un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l'agenda digitale. Nell'ambito della cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da esperti in materia di innovazione tecnologica e da esponenti delle imprese private e delle università, presieduto dal Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle «comunità intelligenti» (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;
- b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;
- c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

- d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;
- e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;
- f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali, nonché in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;
- g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;
- h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;
- i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.
- 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.
- 2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:
- a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
- b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.».

- Si riporta il testo dell'art 5, comma 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«Art. 5
Regioni ed Enti locali

Omissis.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall'ordinamento comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo

comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:

- a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
 - b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
 - c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
 - d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
- Omissis.*».

Note all'art. 7, commi 2 e 3:

- La direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, recante “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, è pubblicata nella G.U. 11 marzo 1999, n. 58.
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2013, recante “Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali”, è pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2013, n. 244.

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. b):

«Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», si intende per:

Omissis.

b) tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale: metodologie che consentono la posa di infrastrutture digitali con numerosi vantaggi fra cui la riduzione degli scavi, delle quantità di materiale di risulta, dei relativi consumi energetici e dei necessari tempi di esecuzione, dell'inquinamento acustico ed atmosferico limitando i disagi alla circolazione veicolare e pedonale e all'operatività degli esercizi pubblici.

Tali metodologie si distinguono in:

b.1 perforazione orizzontale: tecnologia che consente la posa di tubazioni, atte a contenere l'infrastruttura digitale, mediante una perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale, guidata elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo;

b.2 minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondità massima 50 cm), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale;

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

(pubblicato nel S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195) e modificato ed integrato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140) e dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (in G.U. 26 marzo 2010, n. 71), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (in G.U. 25 maggio 2010, n. 120):

«Art. 2.
Banda larga

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.
2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di ubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento in materia di installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute,

notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo.

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4.».

Nota all'art. 8, comma 1:

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 maggio 2006, n. 100.

Nota all'art. 10, comma 2:

- Si riporta il testo degli artt. 25 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114):

«Art. 25

Attraversamenti ed uso della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto

possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente di cui all'art. 26.

3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.

4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l'uso della sede stradale.

5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 ad euro 3.366.

6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 ad euro 1.682.

7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 27

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la

concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

Nota all'art. 12, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (pubblicato nella G.U. 2 marzo 2012, n. 52), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99):

«Art. 3-quinquies.

Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive

1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^a serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica più elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorità e i criteri fissati dall'Autorità per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
- b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;

c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.

3. L'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformità alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea e agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il pluralismo nonché l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.

5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU).

6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A,». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e

successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 - legge 46/1982- innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.».

Nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h):

- La legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, recante “Tutela sanitaria e ambientale dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, è pubblicata nel B.U.R. 26 giugno 2002, n. 28.

Il testo degli artt. 5, 7 e 11 è il seguente:

«Art. 5

Competenze regionali.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente:

a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico-edilizia;

c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'articolo 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.

2. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

Art. 7

Competenze dei Comuni.

1. Ai Comuni sono trasferiti le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

b) identificazione, d'intesa con la Provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui all'art. 4;

c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);

d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità indipendenti;

e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

Art. 11

Catasto regionale.

1. È istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della legge n. 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SITER.
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.».

Note all'art. 15, comma 1:

- Il testo dell'art. 4 legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h)), è il seguente:

«Art. 4
Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente
e del paesaggio.

1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:
 - a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 comma 1 lettera d) punto 2 della legge n. 36/2001;
 - b) le Amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti e di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.
2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.
3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrare dai Comuni, d'intesa con le Province, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.».

- Si riporta il testo degli artt. 87 e 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
- 3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle

caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Art. 87-bis

Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.».

Note all'art. 16, commi 1, 3 e 4:

- Per il testo degli artt. 87 e 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (si vedano le note all'art. 15, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (pubblicato nella G.U. 6 luglio 2011, n. 155), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16 luglio 2011, n. 164) e modificato dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216) e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294):

«Art. 35

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia

Omissis.

4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui

all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
Omissis.».

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h).

Nota all'art. 17, comma 1:

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, è pubblicato nella G.U. 28 agosto 2003, n. 199.

Nota all'art. 19, comma 2:

- Per il testo degli artt. 87 e 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, si vedano le note all'art. 15, comma 1.

Nota all'art. 20, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 42, commi 7 e 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«42.

Uso efficiente dello spettro elettromagnetico
e pianificazione delle frequenze.

Omissis.

7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.

Omissis.».

Note all'art. 21, commi 1 e 5:

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il

seguinte:

«Art. 16
Banche dati di interesse regionale.

1. La Regione individua le banche dati di interesse regionale e favorisce la formazione complessiva di un sistema di banche dati coordinate secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.»

- Per il testo dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9 (si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h)).

Note all'art. 25, commi 2, 7, 8 e 9:

- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 1 e 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (si vedano le note all'art. 1, comma 2):

«15.
Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

Omissis.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

Omissis.»

- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, si veda la nota all'art. 17, comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 9 della decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294):

«Art. 14
Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali

Omissis.

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei

piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.
Omissis.».

- Per il testo dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h).
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329.
- La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati", è pubblicata nel B.U.R. 2 giugno 1983, n. 36.

Note all'art. 26, commi 1, 2, 3, 4 e 5:

- La legge regionale 9 aprile 2013, n. 9, recante "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015", è pubblicata nel S.S. n. 4 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18.
- La legge regionale 9 aprile 2013, n. 7, recante "Legge finanziaria regionale 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015", è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27
Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Nota all'art. 27, commi 4 e 7:

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale 14 giugno 2002, n. 9, si veda la nota all'art. 13, commi 1 e 2, lett. b), d), e) e h).

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
